Trasporti eccezionali: la proroga delle autorizzazioni non slitta in avanti

I termini relativi alle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali non sono stati modificati dopo la proroga dello stato di emergenza e, dunque, rimangono quelle inizialmente previste. **Arriva un chiarimento atteso per i trasporti eccezionali: la data di scadenza delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali rilasciate ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada rimane il 29 ottobre 2020.** Per capire i termini della questione bisogna aver presente che l'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, aveva esteso la validità di tutte le autorizzazioni – in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 – per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. L'art.1, comma 4, del D.L. n. 83/2020, convertito dalla Legge n.124/2020, dispone che «i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020». Vale la pena di sottolineare come l'Allegato1 di tale Legge con cui si proroga la validità di autorizzazioni non include, tra le varie disposizioni a cui fa riferimento non include l'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020. Ecco, quindi, la disposizione del MIT che precisa che i termini delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali non sono modificati a seguito della proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e pertanto i 90 giorni decorrono dal 31 luglio 2020: le autorizzazioni

per i trasporti eccezionali rilasciate dagli Enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, hanno validità fino al 29 ottobre 2020.